Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **ROMA - Giovedì, 12 giugno 1930 - ANNO VIII** **Numero 137**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi o decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti **all'On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

CASA REALE

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor dott. Don Antonio Huneus il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Cile.

Roma, 8 giugno 1930 - Anno VIII

(2998)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data 14 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 10 dicembre 1914, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Petrilli Andrea fu Florindo.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 settembre 1911, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Todeschini dottor Giulio Cesare fu Abramo.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 dicembre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Gentile Francesco fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 luglio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bertizzolo Stefano fu Angelo.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 gennaio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Servidio Arcangelo fu Bonaventura.

Con Regio Magistrale decreto in data 31 marzo 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 novembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Gueli Marcantonio fu Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 maggio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Gueli Baldassare fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data 14 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 7 marzo 1905 e 19 giugno 1913, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia al signor D'Angelo Pietro fu Luciano.

Con Regio Magistrale decreto in data 30 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 dicembre 1913, 12 marzo 1916 e 16 maggio 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Di Benedetto Alfonso fu Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data 3 marzo 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 agosto 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Moroni Alessandro fu Giulio.

(2993)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1040.**

LEGGE 2 giugno 1930, n. **709.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1930, n. 75, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione dei Regi decreti 12 febbraio 1930, n. 81, e 18 febbraio 1930, n. 90, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1930, n. 75, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome per l'esercizio finanziario 1929-30.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 12 febbraio 1930, n. 81, e 18 febbraio 1930, n. 90, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1041.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. **716.**

Modificazioni alle norme vigenti per il conferimento degli assegni continuativi ai superstiti dei ricevitori del lotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. decreto 11 maggio 1911, numero 512;
Visti i successivi Regi decreti 12 novembre 1921, n. 1638, e 2 ottobre 1924, n. 1729;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo minimo d'iscrizione al Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, richiesto, giusta l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, per il conseguimento degli assegni continuativi a favore dei superstiti, è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 1929, da otto a cinque anni.

Art. 2.

Ferme rimanendo le norme e modalità per la commisurazione degli assegni medesimi, stabilite dal R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1749, l'ammontare massimo di essi è elevato, a far tempo pure dal 1° luglio 1929, da L. 1800 a L. 2000.

La competente Amministrazione farà luogo d'ufficio alla revisione ed alle conseguenti variazioni degli assegni in corso di godimento alla data suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1042.**

REGIO DECRETO 7 aprile 1930, n. 718.

Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 17 giugno 1929 e 23 settembre dello stesso anno, con le quali la Giunta provinciale amministrativa di Brescia ha adottato un nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni di detta Provincia in sostituzione di quello vigente, approvato col Nostro decreto 22 ottobre 1911 e modificato con successivo decreto 20 giugno 1920;
Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 dicembre 1929;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Brescia deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute del 17 giugno e 23 settembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1043.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 719.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castelnuovo Bariano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Massa Superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1677, col quale i comuni di Massa Superiore e di Castelnuovo Bariano venivano riuniti in un solo Comune denominato Castelmassa;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Castelmassa funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castelnuovo Bariano è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Massa Superiore è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Castelmassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1044.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 720.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Candelara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1929, n. 285, col quale i comuni di Candelara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Pesaro;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Pesaro rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Candelara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Candelara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 28. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1045.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. **721.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Orasso ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cursolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2519, col quale i comuni di Cursolo e di Orasso venivano riuniti in un solo Comune denominato Cursolo Orasso con sede nella frazione Airetta già dipendente da Cursolo;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Cursolo Orasso funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Orasso è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cursolo, con sede nella frazione Airetta già dipendente dal detto Comune, è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Cursolo Orasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1046.**

REGIO DECRETO 7 aprile 1930, n. **722.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montenars.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2489, col quale il comune di Montenars è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Artegna;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Artegna rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montenars;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Montenars è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 30. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1047.**

REGIO DECRETO 24 marzo 1930, n. **725.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Brondello e di Castellar.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 699, col quale i comuni di Brondello e di Castellar sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Pagno;

Vista la deliberazione del podestà di Pagno rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Brondello e di Castellar;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Brondello e di Castellar sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1048.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. **723.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Coazzolo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Castagnole Lanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1929, n. 368, col quale i comuni di Castagnole Lanze e di Coazzolo venivano riuniti in un solo Comune denominato Castagnole Lanze;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Castagnole Lanze funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Coazzolo è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Castagnole Lanze è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Castagnole Lanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 31. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1049.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 727.

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 6 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto: *a*) la costituzione delle Commissioni di concorso per il personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari; *b*) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso; *c*) l'iscrizione dei maestri nei ruoli: *d*) i congedi e le aspettative; *e*) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti ».

Art. 2.

Oltre alle attribuzioni fissate dall'art. 14 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il Regio ispettore scolastico esercita anche le seguenti:

a) infligge la punizione della censura;

b) ordina la chiusura delle scuole private, aperte senza autorizzazione;

c) vigila sull'impiego dei sussidi per l'arredamento scolastico e provvede ai necessari collaudi.

Art. 3.

Titolo di ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico governativo ed ai concorsi a posti di direttore didattico presso i Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, è anche l'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole civiche, conseguita a norma delle leggi e dei regolamenti della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 4.

All'art. 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Le deliberazioni comunali, aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, ed inoltre dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale.

« Quando l'autorità comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici, oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico o il Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in riforma della detta legge.

« Quando l'urgenza del caso lo richieda, nella ipotesi del presente articolo, il Regio provveditore ha facoltà di deliberare in luogo del Consiglio scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza ».

Art. 5.

All'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sono approvati dal Regio provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale, salvo il definitivo nulla osta del Ministero.

« Restano ferme, per quanto riguarda l'edilizia scolastica nell'Italia meridionale e nelle Isole, le disposizioni dei Regi decreti 7 luglio 1925, n. 1173, 15 agosto 1925, n. 1925, e 29 dicembre 1925, n. 2385, circa la competenza del Ministero dei lavori pubblici, dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli, dei Provveditorati alle opere pubbliche e dei Comitati tecnico-amministrativi funzionanti presso i suddetti Istituti.

« L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della città di Napoli.

« Dopo la concessione dei benefici di legge da parte del Ministero, il Regio provveditore agli studi, con suo decreto, stabilisce il termine entro il quale dovranno iniziarsi le espropriazioni e i lavori. Tale termine non potrà essere superiore a tre anni dalla data del provvedimento di effettiva concessione dei benefici complessivamente assegnati, e, scorso inutilmente il detto termine, l'impegno in favore del Comune o ente s'intende decaduto e le quote di contributo tornano disponibili, per lo stesso scopo, agli effetti del bilancio del Ministero.

« Le spese per visite relative a controllo, sorveglianza e consegna delle costruzioni degli edifici scolastici a parziale o totale carico del Ministero graveranno sui fondi dei capitoli riguardanti le costruzioni stesse ».

Art. 6.

All'art. 114 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Ai Comuni e ad altri enti morali, che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola, possono essere concessi sussidi per costruzione, adattamento e restauro di locali scolastici, in sedi rurali, di non più che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante. Il sussidio è concesso nella misura della metà della spesa sostenuta, e, in ogni caso, non sarà superiore alla metà di quella prevista. Per la parte di spesa residua i Comuni e gli enti possono ottenere mutui di favore.

« Per la costruzione e l'adattamento dei locali scolastici di più di due aule e senza abitazione per l'insegnante, può essere concesso il sussidio nella misura sopra indicata, ma in ogni caso non superiore alle 200.000 lire solo quando il Comune o l'ente non richieda il contributo degli interessi per la contrattazione del mutuo.

« Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale è stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5.000.000 all'anno per venti esercizi finanziari a datare dal 1924-25.

« Le somme che allo scadere del triennio, giusta quanto è disposto dall'articolo precedente, non siano state erogate, tornano disponibili agli effetti del bilancio per lo stesso scopo, e possono dal Ministero essere destinate per altre concessioni ».

Art. 7.

I maestri che partecipano ai concorsi banditi dal Regio provveditore agli studi, nelle domande di ammissione al concorso devono indicare in ordine di preferenza non oltre due Provincie, nelle cui scuole, ove risultino vincitori, desiderino di essere nominati.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice per i concorsi regionali procede alla compilazione, in base all'ordine di merito, di tante graduatorie di maestri vincitori e di tante graduatorie di maestre vincitrici, quante sono le Provincie comprese nell'àmbito della Regione, tenendo presenti le indicazioni fornite dagli interessati nella domanda di ammissione.

Art. 8.

Le nomine dei maestri vincitori e delle maestre vincitrici sono disposte, per i posti vacanti in ciascuna Provincia o che si rendano tali, secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie.

Il maestro che consegua ed accetti la nomina secondo l'ordine di una delle due graduatorie di cui faccia parte è radiato dall'altra graduatoria.

Quando per effetto di consecutive nomine si esaurisca una delle graduatorie relative ad una Provincia, il Regio provveditore agli studi disporrà le nomine per i posti che in quella Provincia si rendano ulteriormente vacanti, avvalendosi della corrispondente graduatoria di una delle Provincie limitrofe.

Il maestro che sia nominato a norma del comma precedente è radiato dalle graduatorie nelle quali trovasi inscritto, a meno che egli rinunzi alla nomina offertagli, nel qual caso conserva il posto nelle graduatorie anzidette.

Art. 9.

All'art. 124, comma 5°, del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando al 31 dicembre del secondo anno di validità della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella Regione meno della metà dei vincitori del concorso, il Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico, può chiedere al Ministro che la validità della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso ».

Art. 10.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, possono chiedere al Ministro per l'educazione nazionale di essere autorizzati ad estendere l'efficacia di un concorso espletato, quando, avvenuta la nomina dei tre quarti dei maestri vincitori, si prevede che la graduatoria sia per esaurirsi prima che trascorra un biennio dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso medesimo fu indetto.

L'autorizzazione è data con decreto Ministeriale, previo parere del Consiglio scolastico, ed importa la facoltà nel Comune di includere nella graduatoria i concorrenti che, classificati dopo i vincitori, abbiano riportato però, negli esami e nei titoli, una votazione complessiva non inferiore a 105/150, e di aumentare di altrettanti posti la previsione contenuta nel bando di concorso.

Art. 11.

Oltre che per i motivi indicati nell'art. 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, gli insegnanti possono essere

trasferiti pure da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso provveditore agli studi, col loro consenso, per speciali e comprovate esigenze dell'Opera nazionale Balilla. Con questi ultimi trasferimenti non può essere coperto più di un quinto dei posti vacanti riservati ai trasferimenti per domanda degli insegnanti appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione.

I trasferimenti medesimi sono deliberati dal Regio provveditore dietro motivata richiesta del presidente dell'Opera nazionale Balilla: essi non possono avere luogo nei riguardi degli insegnanti che si trovino nel periodo di prova nè di quelli che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta nello stesso periodo di tempo una punizione superiore alla censura.

Quando il trasferimento avviene, per necessità indilazionabili dei servizi dell'Opera nazionale Balilla riconosciute dal Regio provveditore, in corso d'anno scolastico, la richiesta di cui al comma precedente deve essere rinnovata, agli effetti della assegnazione definitiva della sede, prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577. In caso diverso l'insegnante è restituito nella sede di provenienza.

Art. 12.

All'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Prima di procedere ai trasferimenti il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3°, e dell'art. 142, comma 1°.

« Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio, alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle Organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento ».

Art. 13.

Il parere della Prima Commissione di cui all'art. 168 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, può essere dal Ministro richiesto anche sui ricorsi contro provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti materie diverse da quelle previste dall'art. 164, comma 3°, del testo medesimo.

Art. 14.

I presidenti, gli impiegati e i salariati delle istituzioni ausiliarie della scuola erette in ente morale, debbono prestare il giuramento stabilito dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per gli impiegati dello Stato.

Nei Comuni capoluoghi di Provincia e con popolazione superiore ai 100.000 abitanti il giuramento dei presidenti anzidetti sarà ricevuto dal Regio provveditore agli studi o, per sua delega, dal Regio ispettore scolastico: negli altri Comuni sarà ricevuto dai podestà.

Il giuramento degli impiegati e salariati sarà ricevuto dai presidenti dei rispettivi enti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 35. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1930.

Riconoscimento di alcuni Comuni del Regno agli effetti del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente le stazioni di cura, soggiorno e turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le istanze delle Amministrazioni comunali di Acqui, Bormio, Bressanone, Genova, Lavarone, Limone Piemonte, Belluno, Loreto, Pinzolo, Perugia, Pompei, Taormina, Chiesa Valmalengo, Viareggio, Rapallo, Salsomaggiore, Senigallia, Venezia ed Anzio;

Udito il parere delle rispettive Giunte provinciali amministrative e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Decreta:

1. — Sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, all'intero territorio dei comuni di Lavarone, Limone Piemonte, Loreto, Chiesa Valmalengo, a parte del territorio del comune di Acqui e cioè al centro urbano ed alle frazioni Lussito e Moirano, al territorio dove sorgono le sorgenti termali del comune di Bormio, alla parte del territorio del comune di Bressanone che comprende i comuni catastali di Bressanone, Millán, Sarnes e Elvas, all'intero territorio del comune di Belluno, alle parti del territorio degli ex comuni di Sant'Ilario e Quinto delimitate dalla soppressa cinta daziaria del comune unificato di Genova e dal torrente Bagnara, come da planimetria in atti, alla parte del territorio dell'ex comune di Pra compresa tra il confine dell'ex comune di Pegli e la linea che parte dal lato a ponente del fortilizio Castelluccio, come da planimetria in atti, al territorio della frazione Madonna di Campiglio del comune di Pinzolo, all'abitato urbano ed al territorio contermine del comune di Perugia, alla parte del territorio del comune di Pompei limitata a mezzogiorno dalla linea ferroviaria Napoli-Salerno, ad occidente dalla strada vicinale « Le Mattine », a settentrione dalla zona limite degli scavi e dalla via Posso di Valle e ad oriente dall'ultimo tratto della via vicinale Crapolla, nonchè al territorio del soppresso comune di Castelmola aggregato a quello della stazione di cura, soggiorno o turismo di Taormina.

2. — E' autorizzata, nel territorio delle stazioni di Salsomaggiore, Venezia, Rapallo, Senigallia ed Anzio l'appli-

cazione di speciali contribuzioni a carico di coloro che si giovino degli svaghi o dei trattenimenti delle stazioni stesse. Per le tre ultime delle cinque stazioni anzidette la misura delle contribuzioni in parola non potrà eccedere la metà delle tariffe massime fissate dall'art. 20 del R. decreto 12 agosto 1926, n. 1615.

3. — Il comune di Viareggio è, per la durata di un anno, dispensato dalla costituzione dell'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione.

Roma, addì 21 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2999)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/171/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Kralj Rosalia fu Antonio, nata a Trieste il 29 agosto 1908 e residente a Trieste, S. M. Mad. Sup. 442, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1742)

N. 11419/186/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Giusta di Rosina, nata a Trieste il 24 maggio 1907 e residente a Trieste, Guardiella 1760, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Silvana di Giusta, nata il 24 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1731)

N. 11419/188/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Luigi di Antonio, nato a Trieste il 27 febbraio 1878 e residente a Trieste, Corso Vitt. Emanuele III, 31, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kralj nata Semulic fu Giuseppe, nata il 10 settembre 1880, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 23 maggio 1901, figlio;
3. Valeria di Luigi, nata il 7 aprile 1906, figlia;
4. Angelo Mario di Luigi, nato il 7 maggio 1908, figlio;
5. Maria di Luigi, nata il 12 febbraio 1910, figlia;
6. Carlo di Luigi, nato il 21 ottobre 1913, figlio;
7. Paolo di Luigi, nato il 14 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1732)

N. 11419/187/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Luigi di Francesco, nato a Trieste il 14 giugno 1896 e residente a Trieste, Corso Garibaldi 9, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giuseppina Kralj nata Venturini di Giuseppe, nata il 23 marzo 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1733)

N. 11419/219/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Luigi fu Giovanni, nato a Senadole il 15 giugno 1890 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. 578, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1734)

N. 11419/179/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj ved. Maria fu Ambrogio Bardaz, nata a Lom di Canale il 7 novembre 1864 e residente a Trieste, Salita Gretta 4, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonio fu Francesco, nato il 26 gennaio 1903, figlio;
2. Carlo fu Francesco, nato il 26 novembre 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1735)

N. 11419/167/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kralj ved. Maria di Antonio Cah, nata a Sant'Antonio in Bosco il 21 agosto 1876 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 91, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giulia fu Antonio, nata il 31 gennaio 1906, figlia;
2. Vittoria fu Antonio, nata il 9 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1736)

N. 11419/166/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj ved. Maria fu Antonio Poropat, nata a Visinada il 10 aprile 1873 e residente a Trieste, via Timéus 12-v, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria fu Antonio, nata il 7 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1737)

N. 11419/190/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Kralj Maria di Pietro, nata a Trieste il 5 dicembre 1903 e residente a Trieste, Trebiciano 165, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1738)

N. 11419/222/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Martino fu Tommaso, nato a Villa Morsca il 2 novembre 1881 e residente a Trieste, Barcola n. 553, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1739)

N. 11419/174/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Pietro di Carolina, nato a Trieste il 18 giugno 1919 e residente a Trieste, Gretta 166, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1740)

N. 11419/191/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Pietro di Andrea, nato a Trieste l'11 agosto 1894 residente a Trieste, via del Lloyd 8, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Valeria Kralj nata Nabergoi di Matteo, nata il 9 febbraio 1891, moglie;
2. Pacifico di Pietro, nato il 22 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1741)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 6 giugno 1930, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la convalidazione del R. decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

(3002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento del Direttorio del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Palermo e nomina del commissario straordinario.

Si porta a conoscenza che, con decreto Ministeriale 31 maggio 1930-VIII, è stato sciolto il Direttorio del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Palermo, ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Sindacato stesso il dott. Antonino Trapani.

(3003)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Genova.

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto del Consorzio autonomo del porto di Genova 22 aprile 1930, n. 3917, sono state costituite, nel porto anzidetto, le seguenti Compagnie di lavoratori portuali:

Compagnia per lo sbarco e l'imbarco del carbone minerale « Filippo Corridoni »;
Compagnia scaricatori, caricatori e chiattaiuoli merci varie « San Giorgio »;
Compagnia facchini merci varie « Stefano Canzio »;
Compagnia commessi di bordo;
Compagnia imballatori;
Compagnia barilai e cassai;
Compagnia pesatori delle merci;
Compagnia lavoranti carbone vegetale;
Compagnia portabagagli.

(2995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del perimetro e ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Foci Brenta Adige », in provincia di Venezia.

Con decreto Ministeriale n. 2047 in data 4 giugno 1930-VIII il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha approvato il perimetro della bonifica di 1ª categoria « Foci Brenta Adige » (Venezia) e ha ampliato il comprensorio dell'omonimo Consorzio.

(2994)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione delle obbligazioni di 8ª serie per il risanamento della città di Napoli, emesse in forza del R. decreto 22 luglio 1894, n. 346.

Le obbligazioni pel risanamento della città di Napoli di 8ª serie, le quali rimarranno prive di cedole col pagamento di quella di scadenza 1° luglio 1930, saranno cambiate con altre obbligazioni munite di una nuova serie di 36 cedole per il pagamento degli interessi:

dal n. 73 per la scadenza al 1° gennaio 1931
al n. 108 per la scadenza al 1° luglio 1948.

Le obbligazioni soggette al cambio potranno essere all'uopo presentate, dopo il 15 luglio 1930, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso una delle Intendenze di finanza del Regno, esclusa quella di Roma, descritte, in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda, datata e sottoscritta, in modo chiaro, col nome, cognome, paternità ed indirizzo di chi richiede l'operazione. All'atto della consegna verrà rilasciata al richiedente apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione sono esenti da tassa di bollo. Dovranno però essere munite di marche da bollo da lire una per ciascuno dei titoli nuovi da rilasciarsi.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle Sezioni di Tesoreria provinciale, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Roma, 20 giugno 1930 - Anno VIII

(3004) *Il direttore generale:* CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 204.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 25 aprile 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ascoli Piceno — Intestazione: tenente Argenti Achille di Angelo per conto della signorina Antonietta Celani di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Rendita: L. 4500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 347 — Data: 31 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Messina — Intestazione: Giuseppe Russo per conto del comune di San Piero Patti — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 520, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3005)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 130.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.90	Oro	368.35
Svizzera	369.82	Belgrado	33.78
Londra	92.791	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	230.85	Norvegia	5.11
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.693	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.66	Danimarca	5.11
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	69.95
Peso Argentino Oro	16.465	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	7.235	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.09	Consolidato 5 %	85.025
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	75.10

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.